



**Commissione di Garanzia  
dell'Attuazione della Legge sullo  
Sciopero nei Servizi Pubblici Essenziali**

**SETTORE  
TRASPORTO PUBBLICO LOCALE**



## **Commissione di Garanzia dell'Attuazione della Legge sullo Sciopero nei Servizi Pubblici Essenziali**

**Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili e delle altre misure di cui all'art. 2, comma 2, l. n. 146/1990, come modificata dalla l. n. 83/2000, nel settore del trasporto pubblico locale (pos. 10622)**

**Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili e delle altre misure di cui all'art. 2, comma 2, l. n. 146/1990 come modificata dalla l. n. 83/2000 nel settore del trasporto locale, adottata con Delibera del 31.1.2002, n. 02/13, pubblicata in G.U. del 23.3.2002, n. 70**

## **Indice**

### **Titolo I Campo di applicazione e prevenzione dei conflitti**

- Art.1 Campo di applicazione
- Art.2 Procedure di raffreddamento e di conciliazione
- Art.3 Ripetizione procedure

### **Titolo II Prestazioni indispensabili**

- Art. 4 Franchigie
- Art. 5 Concomitanza di scioperi o manifestazioni
- Art. 6 Avvenimenti eccezionali
- Art. 7 Preavviso e comunicazione all'utenza
- Art. 8 Revoca
- Art. 9 Proclamazione dello sciopero
- Art.10 Rarefazione
- Art.11 Durata dello sciopero

### **Titolo III Altre misure**

- Art.12 Scioperi a scacchiera
- Art.13 Sicurezza impianti
- Art.14 Assemblee
- Art.15 Manifestazione sindacale nazionale per il rinnovo del contratto
- Art.16 Regolamento di servizio
- Art.17 Rapporti con i terzi

## Campo di applicazione e prevenzione dei conflitti

### Art. 1 Campo di applicazione<sup>1</sup>

Salvi gli effetti di future riorganizzazioni del settore, la presente Regolamentazione provvisoria si applica ai seguenti pubblici servizi di trasporto:

autofilferrotranvie;

navigazione interna lagunare;

navigazione interna lacuale;

funivie portuali;

funicolari terrestri ed aeree assimilate per atto di concessione alle ferrovie;

la presente Regolamentazione provvisoria si applica altresì ai soggetti di cui all'art. 2 bis della legge ed ai servizi della mobilità, ai servizi accessori strumentali, ausiliari comunque gestiti, così come individuati nelle intese attuative aziendali, qualora necessari all'esercizio di servizio di trasporto pubblico.

---

<sup>1</sup> V. in proposito la delibera dell'11 marzo 2004, n. 04/120 (ATAC ROMA/ FILT, FIT, UILT, FAISA - Sciopero verificatori del 1 dicembre 2003 - Pos. 17581), nella quale la Commissione ha precisato che la prestazione resa dagli addetti alle **attività di verifica e di vendita dei titoli di viaggio** è strettamente accessoria al servizio principale, in quanto è funzionale all'esigenza dell'azienda di garantirsi la controprestazione resa dagli utenti (il prezzo del biglietto), secondo la predisposta organizzazione aziendale; che, pertanto, tale prestazione è collegata al servizio principale da un tale vincolo di coesistenzialità, da non potersi affermare che, in assenza di detto personale, il servizio durante le fasce sia reso "in modo completo" ovvero secondo "l'ordinario programma di esercizio" (art. 11 della Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili nel settore del trasporto locale); che, d'altra parte, il datore di lavoro non può essere costretto ad erogare il servizio durante le fasce per tutelare il diritto alla mobilità dei cittadini, a retribuire il personale ivi impiegato e, contestualmente, non poter contare su una prestazione strettamente integrata con il servizio, e che, infatti, detta situazione, perpetuandosi in numerosi scioperi, potrebbe indurre lo stesso datore a rifiutare le prestazioni offerte ed inutilizzabili, ovvero utilizzabili solo attraverso maggiori oneri o spese, in relazione alla obiettiva preesistente struttura ed organizzazione dell'impresa (la quale, come previsto dalla legge, deve essere eguale, sia nelle fasce che al di fuori di esse).

V., altresì, delibera dell'11 settembre 2003, n.03/130 - orientamento di carattere generale in tema di **astensione dal lavoro straordinario** – nella quale sono stati enunciati i seguenti principi: 1. l'astensione dal lavoro straordinario, in quanto legittimamente richiesto, costituisce una forma di sciopero alla quale sono applicabili le regole di cui alla legge 146/1990 e ss. mod.; 2. Il periodo per il quale i lavoratori dichiarano di astenersi dal lavoro straordinario viene considerato come unica azione; 3. La durata di ciascuna azione di sciopero non è considerata abnorme e, dunque, elusiva dell'obbligo legale di predeterminazione della durata, se contenuta in trenta (30) giorni; 4. Nel caso in cui la proclamazione della seconda astensione dal lavoro straordinario sia intervenuta successivamente alla fine della prima astensione, le due azioni di sciopero si considerano distinte, e la proclamazione successiva deve avvenire almeno 3 giorni dopo l'effettuazione del primo; 5. In relazione ai tempi di riattivazione delle procedure di raffreddamento e di conciliazione resta fermo quanto stabilito dalla Commissione con delibera del 20 febbraio 2003, n. 03/35; 6. La proclamazione con unico atto di sciopero dello straordinario e di astensione dall'ordinaria prestazione di lavoro può avvenire soltanto se quest'ultima è contenuta nel periodo interessato dall'astensione dallo straordinario.

## Art. 2 Procedure di raffreddamento e di conciliazione<sup>2</sup>

### A) Ambito di applicazione<sup>3</sup>

In ogni caso l'attivazione della procedura di cui al presente articolo, la partecipazione alla stessa e la sottoscrizione dei relativi verbali, non producono alcun effetto ai fini della titolarità negoziale delle organizzazioni sindacali partecipanti alle procedure stesse.

### B) Divieto di azioni unilaterali<sup>4</sup>

Durante le procedure di cui al presente articolo, le parti eviteranno di porre in essere azioni unilaterali e le aziende sospenderanno, per la medesima durata, l'applicazione degli eventuali atti unilaterali recenti o delle manifestazioni di intenti che hanno dato luogo alla vertenza, fatti comunque salvi gli obblighi derivanti dalla regolarità e dalla sicurezza dell'esercizio.

### C) Prima fase della procedura

---

<sup>2</sup> Nella seduta del 5 marzo 2003 (Verbale n. 493) la Commissione ha deliberato di fornire in merito alle procedure di raffreddamento e conciliazione per il rinnovo contrattuale nel settore del trasporto locale i seguenti chiarimenti: "l'espletamento di quanto previsto dal Protocollo del luglio del 1993 per il rinnovo del contratto collettivo non può considerarsi equipollente e dunque surrogare le procedure di raffreddamento e di conciliazione previste dalla regolamentazione provvisoria per il trasporto locale ... Tale Protocollo prevede solamente che le piattaforme contrattuali per il rinnovo del CCNL siano presentate "in tempo utile per consentire l'apertura delle trattative tre mesi prima della scadenza dei contratti" e che durante tale periodo "le parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette". Le trattative in ordine al rinnovo contrattuale non possono essere considerate sostitutive delle procedure di raffreddamento e di conciliazione. Resta salvo che la Commissione potrà valutare in concreto che ricorrano tutti i requisiti di forma e di sostanza previsti dalla regolamentazione provvisoria sopra citata. E' onere del soggetto sindacale proclamante fornire elementi atti a comprovare tale equiparabilità.

Con la delibera del 23 gennaio 2003, n. 03/25 (verbale n. 488) l'obbligo di esperire il tentativo di conciliazione è stato escluso in caso di **conflitto avente ad oggetto proposte di modifica della legge regionale** 2 ottobre 1998, n. 30.

<sup>3</sup> Con delibera n. 04/665 del 9 dicembre 2004 la Commissione ha formulato un orientamento di carattere generale, nell'ambito del settore del trasporto pubblico locale, secondo il quale "ai fini dell'esperimento della prima fase della procedura di raffreddamento e di conciliazione, non assume alcun rilievo la mancata sottoscrizione, da parte dell'organizzazione sindacale richiedente, del contratto collettivo nazionale di lavoro per la categoria degli autoferrotranvieri".

<sup>4</sup> In ordine all'esercizio del diritto di sciopero durante il periodo di "**tregua sindacale**" previsto all'art. 1 del Protocollo del 23 luglio 1993 v. nota del 2 aprile 2004 inviata alle direzioni generali di ASSTRA ed ANAV nella quale in merito all'obbligo del rispetto dal parte delle OO.SS. nel settore del trasporto pubblico locale del periodo di "tregua sindacale" di cui al Protocollo del 23 luglio del 1993, si fa presente che secondo l'orientamento della Commissione (delibera del 26.03.1998, n. 98/177; delibera del 10.06.1999, n. 99/378), le clausole riconducibili alla c.d. "parte obbligatoria" della contrattazione collettiva, ivi compresa quella di "tregua sindacale", pur potendo fornire un supporto esterno agli strumenti di diretto contemperamento fra diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e diritti costituzionali degli utenti, hanno la funzione di regolare i rapporti fra i soggetti stipulanti, determinando per essi l'insorgenza di vincoli, la cui violazione costituisce inadempimento sul piano contrattuale. Tali clausole non possono, invece, ritenersi inserite nel "corpo unico della disciplina dei servizi minimi" e, quindi, rilevare ai fini della applicazione della legge 146 del 1990 e ss. modifiche.

1. Il soggetto collettivo che intende promuovere una astensione, prima della proclamazione della stessa, deve avanzare richiesta di incontro all'ente gestore del servizio o all'azienda specificando, per iscritto, i motivi per i quali intende proclamare lo sciopero e l'oggetto della rivendicazione, eventualmente proponendo di concordare forme di azione sindacale dalle quali non derivino conseguenze in ordine alla tutela dei diritti costituzionalmente tutelati degli utenti. Le motivazioni contenute nella comunicazione dovranno essere uguali a quelle dell'eventuale proclamazione dello sciopero.

2. Entro 3 giorni (con esclusione dei festivi) dal ricevimento della predetta comunicazione, la controparte datoriale (aziendale o nazionale) informa per iscritto il soggetto richiedente della data e del luogo in cui si terrà l'incontro di esperimento delle procedure di raffreddamento. In ogni caso l'incontro deve tenersi entro gli 8 giorni (con esclusione dei festivi) successivi al ricevimento della richiesta sindacale da parte dell'azienda, altrimenti la procedura si considera comunque esaurita.

3. L'omessa convocazione da parte dell'ente o dell'azienda o il rifiuto di partecipare all'incontro da parte del soggetto sindacale che lo abbia richiesto, nonché il comportamento delle parti durante l'esperimento delle procedure potranno essere oggetto di valutazione da parte della Commissione ai sensi dell'art.13 lett. c), d), h), i) ed m) della legge n.146/90, come modificata dalla legge n. 83/2000.

#### D) Seconda fase della procedura<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> In caso di sciopero a rilevanza locale, con la delibera del 6 maggio 2004, n. 04/334, la Commissione ha precisato:

a) che, nel caso di sciopero che riguarda servizi di competenza dell'amministrazione comunale, il tentativo preventivo di conciliazione debba essere svolto **presso il Comune**, con la sola eccezione nel caso in cui il Comune assuma la qualità di datore di lavoro;

b) che il tentativo di conciliazione in oggetto debba, invece, essere espletato **presso la Prefettura** nel caso di servizi pubblici che riguardano più Comuni, o esulano dalla competenza del Comune;

c) rimane fermo peraltro, che in caso di richiesta al Prefetto la procedura può comunque essere espletata in questa sede salva l'eventuale contestazione della controparte.

Con riferimento al problema della competenza ad effettuare la procedura preventiva di raffreddamento e conciliazione nel caso di vertenze riguardanti due o più regioni la Commissione ha formulato il seguente parere (verbale 526 del 10 dicembre 2003): "si ritiene che, per le vertenze riguardanti due o più Regioni, la competenza all'espletamento delle procedure preventive di raffreddamento e conciliazione spetti a ciascuna Prefettura territorialmente interessata. Naturalmente, allo scopo di evitare duplicazioni e sovrapposizioni nell'attività amministrativa, è auspicabile che le Prefetture interessate adottino idonee forme di coordinamento, come, ad esempio, la determinazione della Prefettura nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell'azienda, la quale, a sua volta, assicurerà l'opportuno coinvolgimento delle altre Prefetture interessate."

Relativamente al caso di **revoca** dello sciopero per mancata effettuazione della seconda fase della procedura la Commissione, con delibera n. 04/625 del 18 novembre 2004, ha formulato un orientamento di carattere generale, nell'ambito del settore del trasporto pubblico locale, secondo il quale "la Organizzazione Sindacale, ai fini della corretta proclamazione dello sciopero revocato per una data successiva, può chiedere direttamente l'esperimento della premessa seconda fase delle procedure, non essendo necessario iniziare *ex novo* – ossia ripetendo la prima fase – la procedura stessa".

A seguito dell'esaurimento con esito negativo della prima fase della procedura, di cui alla lettera C), le parti esperiscono un tentativo di conciliazione<sup>6</sup>:

(a) nella sede negoziale di livello superiore concordata tra le parti, ove il tentativo di conciliazione si esaurisce nei termini convenuti dalle parti medesime;

(b) in alternativa, e in difetto dell'accordo di cui al punto (a) nella sede amministrativa prevista dall'art. 2, comma 2 della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000; la convocazione deve avvenire in tal caso entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta avanzata da una delle due parti, e il tentativo di conciliazione deve in ogni caso esaurirsi entro 10 giorni dalla richiesta.

E) Il soggetto sindacale è tenuto, prima o contestualmente alla proclamazione di sciopero, a comunicare alla Commissione, per iscritto, l'esito delle procedure e a precisare le motivazioni del loro eventuale fallimento.

### **Art. 3** **Ripetizione delle procedure**

Nell'ambito della stessa vertenza, per le azioni di sciopero successive alla prima, le procedure di raffreddamento e di conciliazione devono essere ripetute nel solo caso in cui siano trascorsi più di 90 giorni dall'ultimazione della fase di conciliazione.

## **Titolo II** **Regolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero**

### **Art. 4** **Franchigie<sup>7</sup>**

Sono esclusi dagli scioperi i seguenti periodi di più intenso traffico:

- dal 17 dicembre al 7 gennaio;
- i periodi concomitanti con i grandi esodi legati alle ferie, che allo stato vengono individuati nei periodi dal 27 giugno al 4 luglio, dal 28 luglio al 3 agosto, dal 10 al 20 agosto, al 28 agosto al 5 settembre e dal 30 ottobre al 5 novembre;
- le 5 giornate che precedono e seguono la Pasqua;

---

<sup>6</sup> Nella seduta del 12 marzo 2003 (verbale n. 494) la Commissione ha deliberato che "in mancanza di diversa previsione nella regolamentazione o nell'accordo, il mancato esperimento, imputabile alla controparte, della prima fase della procedura di raffreddamento, **esonera** l'organizzazione sindacale **dall'espletamento della seconda fase**, ove prevista". Con successiva delibera del 18 novembre 2004, n. 04/624 ha formulato, altresì, un orientamento di carattere generale, nell'ambito del settore del trasporto pubblico locale, secondo il quale "il mancato espletamento, imputabile alla controparte, della prima fase della procedura di raffreddamento, esonera l'organizzazione sindacale dall'espletamento della seconda fase della procedura; che, comunque, l'omessa convocazione o partecipazione alle procedure da parte dell'ente o dell'azienda, nonché il comportamento delle parti durante l'esperimento delle stesse potranno essere oggetto di valutazione da parte della Commissione, ai sensi dell'art.13 della legge n.146/90, e successive modificazioni ed integrazioni".

<sup>7</sup> La Commissione, con la delibera del 15 gennaio 2004, n. 04/03 (verbale 530), ha chiarito che lo sciopero in periodo di franchigia integra l'ipotesi di mancata prestazione indispensabile.

- i 3 giorni che precedono, che seguono e quelle concomitanti con le consultazioni elettorali nazionali, europee, regionali, amministrative generali e referendarie;<sup>8</sup>
- la giornata precedente, quella seguente e quelle concomitanti con le consultazioni elettorali e referendarie a carattere locale.<sup>9</sup>

Durante i periodi di franchigia trova applicazione il divieto di azioni unilaterali di cui all'art. 2 lett. b).

### **Art. 5** **Concomitanza di scioperi o manifestazioni**

Le strutture nazionali - regionali, aziendali e territoriali competenti non effettueranno astensioni dal lavoro in concomitanza con manifestazioni di rilevante importanza, nonché con scioperi che interessino altri settori del trasporto pubblico di persone incidenti sullo stesso bacino di utenza<sup>10</sup>.

### **Art. 6** **Avvenimenti eccezionali**

In caso di avvenimenti eccezionali di particolare gravità o di calamità naturali gli scioperi di qualsiasi genere dichiarati od in corso di effettuazione, sono immediatamente sospesi.

### **Art. 7** **Preavviso e comunicazione all'utenza<sup>11</sup>**

Esperate le procedure di raffreddamento e di conciliazione, la proclamazione di ciascuno sciopero deve essere comunicata con un preavviso di almeno dieci giorni ai soggetti previsti dall'art. 2, comma 1 della legge nel rispetto delle forme e dei contenuti ivi richiamati.

---

<sup>8</sup> Nella delibera del 22 maggio 2003 la Commissione ha ribadito che "le regole relative ai periodi di franchigia elettorale devono intendersi applicabili anche negli eventuali turni di ballottaggio".

<sup>9</sup> Vedi nota precedente.

<sup>10</sup> La Commissione, con riferimento alla disciplina della concomitanza, nella seduta del 8 ottobre 2003 (verbale 517), ha adottato il seguente orientamento: "1) si considerano "concomitanti", ai fini dell'applicazione dell'art. 13 lett. e) della l. n. 146 del 1990, come modificata dalla l. n. 83/00, azioni di sciopero proclamate per il medesimo giorno in servizi pubblici alternativi e incidenti sul medesimo bacino di utenza; 2) La nozione di bacino di utenza ai fini dell'applicazione della disciplina della cd. concomitanza può anche non coincidere con quella individuata dalla normativa di settore ai fini della rarefazione. La nozione di bacino di utenza ai fini dell'art. 13 lett. e) della l. n. 146/1990 è rimessa alla valutazione discrezionale della Commissione di garanzia che, ai fini della sua individuazione, dovrà tenere conto della concreta articolazione dei servizi in relazione agli interessi dell'utenza."

<sup>11</sup> "La Commissione ha avuto occasione di rilevare che, in occasione degli scioperi a livello sia territoriale che nazionale, alcune aziende hanno lamentato la mancata tempestiva comunicazione dell'atto di proclamazione e quindi l'impossibilità di curare l'informativa all'utenza. Al fine di assicurare il pieno rispetto delle previsioni legislative si ritiene opportuno ricordare che, in mancanza di diversa previsione sul punto in sede di accordo o di regolamentazione, deve trovare applicazione l'art. 2, 1° comma della legge n. 146/90 e succ. mod., ai sensi del quale la comunicazione della proclamazione "deve essere data alle amministrazioni e imprese che erogano il servizio" (così delibera 04/333 del 6 maggio 2004).

## **Art. 8<sup>12</sup>**

### **Revoca**

Salvo il caso di accordo, di intervento da parte della Commissione di garanzia o dell'autorità competente ad emanare l'ordinanza di cui all'art.8 delle legge, la revoca o la sospensione dello sciopero devono essere comunicate almeno 6 giorni (esclusi i festivi) prima dell'effettuazione dello sciopero e di esse deve essere dato annuncio tramite tutti i possibili mezzi informativi. Ove il 5° giorno antecedente allo sciopero sia festivo, la revoca o la sospensione devono essere comunicate anticipatamente al termine del predetto in modo da consentire all'azienda il rispetto delle scadenze di legge. Al riguardo le aziende procedono alle previste comunicazioni all'utenza non prima di 5 giorni dalla data di effettuazione dello sciopero, eccetto le situazioni prospettate nel periodo precedente.

---

<sup>12</sup> La Commissione ha stabilito con delibera n. 03/45 del 12.3.2003 che, nel caso in cui lo sciopero sia stato oggetto di un'indicazione immediata ai sensi dell'art. 13 lett. d) della l. n. 146/1990 e succ. mod., i soggetti che intendano adeguarsi alla indicazione immediata devono **revocare lo sciopero entro 5 giorni** dalla data di ricevimento di tale indicazione. La Commissione ha precisato altresì che la mancata revoca dello sciopero entro tale lasso temporale impedisce di considerare la revoca successivamente intervenuta come revoca effettuata su richiesta della Commissione.

## Art. 9 Proclamazione dello sciopero<sup>13</sup>

A) Ogni proclamazione deve riguardare una sola astensione dal lavoro<sup>14</sup>. Lo stesso soggetto, in relazione allo stesso bacino di utenza, può procedere ad una nuova proclamazione solo dopo l'effettuazione dello sciopero precedentemente indetto.

B) Al fine di consentire un'applicazione delle regole relative alla oggettiva rarefazione degli scioperi rispettosa della garanzia di libero esercizio dell'attività sindacale, e di evitare il ricorso a forme sleali di azione sindacale, il preavviso non può essere superiore a 45 giorni.

I periodi di franchigia di cui all'art.4 sospendono il decorso del termine massimo di preavviso.

---

<sup>13</sup> Con riferimento al contenuto degli atti di proclamazione, la Commissione ha segnalato l'opportunità che l'atto di proclamazione contenga le seguenti indicazioni (verbale n. 490 del 12.2.2003):

“In particolare, appare necessario che l'atto di proclamazione contenga:

a) ove si tratti di prima azione di sciopero:

- 1) l'esatta indicazione dei soggetti proclamanti con l'indicazione leggibile dei soggetti firmatari;
- 2) l'indicazione delle motivazioni dell'astensione collettiva dal lavoro;
- 3) l'esatta indicazione delle date e delle sedi in cui si sono svolte le procedure di raffreddamento e conciliazione (con eventuale allegazione - ove possibile - dei relativi verbali); nell'ipotesi in cui le procedure non si siano potute svolgere per la mancata convocazione del soggetto proclamante da parte dell'azienda o dell'autorità amministrativa, entro i termini previsti dagli accordi o dalle regolamentazioni provvisorie, le domande di attivazione della procedura comunque inoltrate;
- 4) l'indicazione della data nella quale si intende scioperare, nonché della durata e delle modalità di attuazione dell'astensione collettiva dal lavoro;

b) ove si tratti di proclamazione di sciopero successiva, relativa alla stessa vertenza, in aggiunta agli elementi di cui sopra, l'indicazione della data o delle date delle astensioni collettive precedentemente effettuate;

c) ove si tratti di adesione a scioperi già proclamati, l'espressa dichiarazione di adesione a sciopero proclamato da altri soggetti. Il fatto che si tratti di una proclamazione in adesione e non di una proclamazione autonoma, peraltro, non esime i soggetti proclamanti in adesione dal rispettare, per tale atto, i termini di preavviso; nonché dall'indicare anche essi la data, la durata, le modalità e i motivi dell'astensione che dovranno essere conformi a quelli indicati dai soggetti proclamanti.

Si ricorda infine che l'atto di proclamazione dello sciopero deve essere inviato sia alle amministrazioni o imprese che erogano il servizio, sia all'apposito ufficio costituito presso l'autorità competente ad adottare l'ordinanza di precettazione. Al fine di facilitare l'attività di questa Commissione, peraltro, si ritiene opportuno l'invio di copia dell'atto di proclamazione anche alla Commissione.

Appare altresì necessario, per una corretta valutazione sulla rispondenza del comportamento dei soggetti proclamanti a quanto stabilito dall'art. 2, comma 6, comunicare immediatamente alla Commissione di Garanzia l'eventuale revoca di uno sciopero precedentemente proclamato, precisando se questa sia intervenuta per accordo tra le parti, ovvero a seguito di una richiesta da parte della Commissione stessa o dell'autorità competente ad emanare l'ordinanza di precettazione.

<sup>14</sup> Nel verbale n. 495 del 19 marzo 2003 la Commissione ha adottato una delibera di indirizzo in tema di proclamazioni plurime stabilendo che la **proclamazione plurima** è consentita solamente ove espressamente o implicitamente prevista dalla disciplina di settore contenuta in accordi valutati idonei o nelle regolamentazioni provvisorie e, in mancanza di disciplina di settore, solo ove non comprometta la continuità del servizio e l'esercizio del diritto di sciopero, da parte degli altri soggetti, e in ogni caso sia contenuta entro limiti ragionevoli in un arco di tempo interessato”.

## **Art. 10** **Rarefazione<sup>15</sup>**

- A) In via sperimentale l'area del bacino di utenza coinciderà con l'area territoriale di operatività dell'azienda interessata dallo sciopero. Gli accordi aziendali o territoriali attuativi della presente proposta dovranno contenere la dettagliata descrizione del tipo e dell'area territoriale nella quale si effettua il servizio erogato dalla azienda;
- B) Tra l'effettuazione di due azioni di sciopero da qualunque soggetto sindacale proclamate e incidenti sul medesimo bacino di utenza, deve in ogni caso intercorrere un intervallo di dieci giorni indipendentemente dalle motivazioni e dal livello sindacale che ha proclamato lo sciopero;
- C) A garanzia del rispetto dell'obbligo di rarefazione le organizzazioni sindacali sono tenute a comunicare all'Osservatorio sui conflitti nei trasporti, costituito presso il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, la dichiarazione di sciopero e le sue modalità di svolgimento, nonché a consultare lo stesso prima di procedere alla proclamazione.

## **Art. 11** **Durata e modalità dello sciopero**

- A) Il primo sciopero per qualsiasi tipo di vertenza non potrà superare le quattro ore di servizio. Eventuali scioperi successivi relativi alla stessa vertenza non potranno superare la durata dell'intera giornata lavorativa. Gli scioperi di durata inferiore alla giornata si svolgono in un unico periodo di ore continuative tenendo conto della necessità in presenza di turni di assicurare la maggiore partecipazione dei lavoratori interessati, nonché della necessità di rispettare la disciplina di cui alle lett. B, C, D, che seguono. Modalità durata e collocazione oraria degli scioperi devono essere stabiliti in modo da ridurre al minimo possibile i disagi per l'utenza;
- B) Dovrà essere garantito il servizio completo, articolato su due fasce per un totale di sei ore, coincidenti con i periodi di massima richiesta dell'utenza o con le esigenze di particolari categorie di utenti, per le quali il servizio si pone come essenziale (lavoratori e studenti, aree rurali e montane, aree a vocazione turistica, caserme, aree industriali, ospedali, cimiteri). La collocazione oraria delle fasce sarà definita con accordo tra le parti a livello aziendale. A livello aziendale, le parti possono anche individuare più di due fasce di servizio completo entro il limite di sei ore complessive;
- C) Il servizio all'utenza garantito nelle fasce deve svolgersi secondo l'ordinario programma di esercizio tutti i giorni compresi quelli festivi. I tempi di preparazione e

---

<sup>15</sup> Riguardo agli effetti degli interventi preventivi sulla rarefazione oggettiva, la Commissione ha espresso il seguente indirizzo (verbale 529 del 8-9 gennaio 2004): “nel settore del trasporto locale, ai fini della rarefazione, si tiene conto dello sciopero proclamato in precedenza anche se segnalato da un'indicazione immediata di violazione fino a intervenuta revoca, salva la facoltà di valutare la correttezza del comportamento in caso di revoca tardiva e di revoca non effettuata nei 5 giorni dalla comunicazione della Commissione”.

di riconsegna dei mezzi non devono compromettere la completa funzionalità del servizio nelle fasce garantite e la pronta riattivazione del servizio al termine dello sciopero;

D) Nelle ipotesi in cui, in relazione a specifiche tipologie di servizio, il criterio di individuazione delle prestazioni indispensabili mediante fasce orarie comporti un oggettivo pregiudizio dell'esercizio del diritto di sciopero o si riveli inadeguato a garantire specifiche esigenze dell'utenza, le parti, a livello aziendale, concorderanno un criterio alternativo di salvaguardia del diritto alla mobilità. Le prestazioni saranno in tal caso contenute in misura non eccedente mediamente il 50 per cento delle prestazioni normalmente erogate e saranno relative a quote strettamente necessarie di personale non superiori mediamente ad un terzo del personale normalmente utilizzato per la piena erogazione del servizio nel tempo interessato dallo sciopero, tenuto conto delle condizioni tecniche e della sicurezza.

### **Art. 12** **Scioperi a scacchiera**

Per tutte le vertenze che interessano una o più unità produttive non sono consentiti gli scioperi articolati per unità produttive o singole categorie o profili professionali.

### **Art. 13** **Sicurezza degli impianti**

L'effettuazione di ogni astensione dal lavoro deve avere riguardo alla sicurezza degli utenti, dei lavoratori, degli impianti e dei mezzi. In ogni caso devono essere assicurati i servizi indispensabili alla sicurezza dell'esercizio.

### **Art.14** **Assemblee<sup>16</sup>**

Con riferimento all'art. 20 della legge 300/70 non potranno essere convocate assemblee dei lavoratori che comportino interruzione del servizio senza garanzia delle prestazioni indispensabili, fermo restando il pagamento delle ore utilizzate dai

---

<sup>16</sup> Vedi la delibera assunta in data 19 giugno 2004, ai sensi della quale: "Stanti le differenze sussistenti tra sciopero e assemblea, la disciplina legislativamente prevista per il primo non si estende automaticamente alla seconda".

Nella seduta del 1° aprile 2004 la Commissione ha ulteriormente precisato "che l'assemblea in orario di lavoro, pur se incidente su servizi pubblici essenziali, non è assoggettata alla disciplina di cui alla legge 146/90 e successive modifiche, laddove sia convocata e si svolga secondo quanto previsto dall'art. 20 della legge 300/1970 detta anche Statuto dei Lavoratori e della contrattazione collettiva, a condizione che la disciplina contrattuale garantisca l'erogazione dei servizi minimi. Ogni assemblea che – pur convocata ai sensi dell'art. 20 della legge 300/1970 – si svolga con modalità differenti rispetto a quelle previste dalla contrattazione collettiva, ivi compresa la mancata assicurazione dei servizi minimi, sarà considerata astensione dal lavoro soggetta alla disciplina della legge 146/1990 e successive modifiche, laddove incidente su servizi pubblici essenziali."

lavoratori presenti alle assemblee in orario non di servizio, entro le 10 ore di cui all'art. 33 del CCNL 23-7-1976 e successive modificazioni ed integrazioni.

### **Art. 15** **Manifestazione sindacale nazionale per il rinnovo del contratto**<sup>17</sup>

Al fine di consentire ai lavoratori di partecipare ad una manifestazione a sostegno del rinnovo biennale e quadriennale del contratto collettivo nazionale di lavoro indetta non più di una volta congiuntamente dalle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto, le modalità dell'astensione dal lavoro possono prevedere la riduzione delle prestazioni di cui all'art. 11 alla garanzia dei soli trasporti assolutamente indispensabili per la generalità degli utenti nonché di quelli specializzati di particolare rilevanza sociale (quale il trasporto dei disabili e i mezzi scuolabus relativi alle scuole materne ed elementari).

La riduzione delle prestazioni indispensabili di cui all'art. 11 non potrà essere consentita nei giorni e nei luoghi in cui, a causa delle condizioni ambientali, siano stati adottati provvedimenti diretti a limitare la circolazione dei mezzi privati.

### **Art.16** **Regolamento di servizio**<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> In occasione dello sciopero nazionale a prestazioni ridotte (secondo quanto prevede l'art. 15 della Regolamentazione provvisoria) proclamato per il 29 novembre 2002, poi differito al 16 dicembre 2002, la Commissione con delibera del 20 novembre 2002, ha chiarito che i servizi che ad avviso della Commissione, devono ritenersi "assolutamente indispensabili" ai sensi dell'art. 15 della Regolamentazione provvisoria sono: 1 - Durante le fasce orarie previste localmente, i servizi di trasporto urbano e/o extraurbano assicurabili mediante l'utilizzazione del 30% del personale viaggiante, oltre a quello strettamente indispensabile per garantire la funzionalità logistica (art. 13, lett. a), l. n. 146/90 come modificata dalla l. n. 83/2000); che – secondo le valutazioni delle singole aziende – assumono preminente importanza (inclusi i collegamenti con le stazioni ferroviarie e marittime), essendo in ogni caso obbligo dell'azienda determinare tali servizi e darne tempestiva e puntuale comunicazione all'utenza; 2 – I servizi di collegamento con gli aeroporti. Dovrà inoltre essere mantenuto in servizio tutto il personale adibito ai servizi specializzati di particolare rilevanza sociale, quale il trasporto per i disabili e il trasporto con scuolabus degli allievi delle scuole materne ed elementari.

<sup>18</sup> Nella delibera del 16 gennaio 2003, n. 03/19 la Commissione di garanzia ha ribadito che, al fine di consentire l'emanazione dei regolamenti di servizio, le aziende devono concordare con le rappresentanze sindacali aziendali le "modalità operative" di cui all'art. 16 della Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili nel settore del trasporto locale, chiarendo altresì che, in mancanza di accordo tra le parti, le predette *modalità* debbono comunque essere determinate, ed ha ritenuto opportuno integrare il citato art. 16, precisando *espressamente* che in mancanza di accordo con le Rappresentanze Sindacali Aziendali, le Aziende sono comunque tenute ad emanare i regolamenti di servizio, per quel che riguarda la garanzia del servizio completo durante tutta la durata delle fasce, essendosi tale esigenza presentata reiteratamente.

Al fine di consentire la emanazione dei regolamenti di servizio, le aziende concorderanno con le rappresentanze sindacali aziendali le seguenti modalità operative:

- i servizi esclusi dall'ambito di applicazione della disciplina dell'esercizio del diritto di sciopero (noleggio, sosta, servizi amministrativi..);
- procedure da adottare all'inizio dello sciopero e alla ripresa del servizio;
- procedure da adottare per garantire il servizio durante tutta la durata delle fasce;
- criteri, procedure e garanzie da adottare per i servizi a lunga percorrenza;
- garanzia dei presidi aziendali atti ad assicurare la sicurezza e la protezione degli utenti, dei lavoratori, degli impianti e dei mezzi;
- eventuali procedure da adottare per forme alternative di agitazioni sindacali;
- in caso di trasporto di merci, garanzia dei servizi necessari al trasporto di prodotti energetici di risorse naturali, di beni di prima necessità, di animali vivi, di merci deperibili, nonché per la continuità delle attività produttive;
- individuazione delle aziende che per tipo, orari e tratte programmate possano garantire un servizio alternativo a quello erogato dall'azienda interessata dallo sciopero;
- individuazione dei servizi da garantire in occasione dello sciopero di cui all'art. 15.

#### **Art.17 Rapporti con i terzi**

Fatta salva la previsione di clausole maggiormente vincolanti, eventuali accordi di qualunque natura stipulati dall'impresa erogatrice dei servizi con lavoratori autonomi, professionisti o piccoli imprenditori o altre aziende dovranno includere espressamente la clausola per cui questi ultimi soggetti si impegnano a non pregiudicare, nei casi di sciopero che li coinvolgono, i livelli di garanzia del servizio stabiliti nel presente accordo e nei regolamenti aziendali attuativi.

**COMMISSIONE DI GARANZIA  
DELL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO  
NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI**

Deliberazione: 02/13 Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili e delle altre misure di cui all'art. 2, comma 2, l. n. 146/1990 come modificata dalla l. n. 83/2000 nel settore del trasporto locale (pos. 10622)  
(Seduta del 31.1.2002)

**LA COMMISSIONE**

su proposta dei proff. Ballestrero, Ghezzi e Magrini, ha adottato all'unanimità la seguente delibera.

**PREMESSO**

1. che ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) della legge n. 146/1990, i trasporti pubblici urbani ed extraurbani autoferrotranviari costituiscono servizio pubblico essenziale volto a garantire il diritto delle persone costituzionalmente tutelato alla libertà di circolazione;

2. che, attualmente, la disciplina delle prestazioni indispensabili e delle altre misure da garantire in caso di sciopero nel settore del trasporto pubblico urbano ed extraurbano è contenuta nell'accordo nazionale del 7 febbraio 1991, valutato idoneo con delibera del 14 marzo 1991, come modificato e integrato dall'accordo del 23 marzo 1999 valutato parzialmente idoneo dalla Commissione con delibera n.99/287 del 29 aprile 1999;

3. che a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 83/2000, che ha modificato ed integrato la legge n. 146/1990, si è resa necessaria la revisione delle previgenti discipline delle prestazioni indispensabili e delle altre misure da garantire in caso di sciopero, che devono essere adeguate a quanto disposto dalla legge;

4. che, per quanto riguarda la disciplina relativa al trasporto urbano ed extraurbano, tale disciplina deve essere in primo luogo integrata, introducendo regole conformi a quanto disposto dall'art. 2, commi 2 e 6, della legge citata;

5. che, inoltre, essendo trascorsi dieci anni dall'entrata in vigore della disciplina vigente, ed essendo in questi anni intervenute rilevanti innovazioni legislative orientate alla razionalizzazione e regionalizzazione del servizio di trasporto pubblico locale, si rendono necessarie modificazioni della disciplina delle prestazioni indispensabili e delle altre misure da garantire in caso di sciopero attualmente vigenti, al fine di colmarne le lacune rese evidenti dall'esperienza dei conflitti nel settore;

6. che le lacune della disciplina vigente, in particolare riguardano: una chiara definizione del campo di applicazione della disciplina; la regolamentazione della

rarefazione; la previsione di un congruo intervallo oggettivo in occasione di scioperi per il rinnovo del contratto collettivo nazionale; il divieto di proclamazione di pacchetti di scioperi; la individuazione delle prestazioni indispensabili nel settore extraurbano; la determinazione del bacino di utenza ai fini dell'intervallo o della concomitanza tra azioni di sciopero; la definizione di procedure di raffreddamento e di conciliazione del conflitto;

## **CONSIDERATO**

1. che con lettera del 15 settembre 2000 la Commissione ha sollecitato le parti a procedere alla definizione, mediante accordo collettivo, di nuove regole adeguate a quanto disposto dalla legge;

2. che le numerose audizioni delle diverse organizzazioni sindacali e datoriali presenti e attive nel settore del trasporto pubblico urbano ed extraurbano (29 novembre 2000, 21 febbraio 2001, 11 luglio 2001) e il tentativo di conciliazione del 27 giugno 2001 esperiti dalla Commissione non hanno condotto le parti a raggiungere un accordo per la disciplina delle prestazioni indispensabili e delle altre misure di cui all'art. 2, comma 2, della legge n. 146/1990 come modificata dalla legge n. 83/2000;

3. che con lettera del 26 luglio 2001 le organizzazioni sindacali FILT, FIT, UILT e le organizzazioni datoriali ASSTRA e ANAV hanno confermato le loro difficoltà di raggiungere, in tempi brevi, un accordo in ordine alla adozione di un insieme di regole comuni;

4. che, ad oltre un anno dall'entrata in vigore della legge n. 83/2000, l'adeguamento della disciplina del settore del trasporto locale vigente è divenuta ormai improrogabile;

5. che, a norma dell'art. 2, comma 2, della legge n. 146/1990 come modificata dalla legge n. 83/2000, tale disciplina deve predisporre un insieme di regole che garantisca, nel loro contenuto essenziale, i diritti degli utenti del trasporto pubblico locale costituzionalmente tutelati;

6. che la legge n.146/90, come modificata dalla legge n. 83/2000, non definisce i bacini di utenza ma si limita a richiamarli in occasione della norma sull'intervallo tra le azioni di sciopero, nella ipotesi in cui scioperi, proclamati in successione da soggetti sindacali diversi, provochino uno stato di oggettiva compromissione della continuità dei servizi pubblici e che neppure le parti, nelle numerose audizioni, hanno fornito utili indicazioni al riguardo;

7. che la legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n.83/2000, ha reso obbligatorie le procedure di raffreddamento e conciliazione da esperirsi preventivamente rispetto alla proclamazione dello sciopero; che la legge ha altresì previsto che tali procedure, ove concordate tra le parti, siano soggette alla valutazione di idoneità della Commissione; che in difetto di accordo tra le parti ovvero in caso di inidoneità di esso, la Commissione provveda a disciplinare tali

procedure con provvisoria regolamentazione (art. 2, c. 2, e art. 13, lett. a), l. n. 146/1990, come modificata dalla l. n. 83/2000);

8. che le procedure di raffreddamento e di conciliazione di cui all'art. 2, co. 2, l. n. 146/1990, come modificata dalla legge n.83/2000, essendo preordinate ad evitare, ove possibile, il ricorso allo sciopero, devono essere rispettate da ambedue le parti, e di conseguenza anche da tutti i soggetti sindacali, indipendentemente dalle motivazioni e dal livello organizzativo da cui dipende lo stato di agitazione;

9. che in data 8 novembre 2001 (delibera n.01/123) ha aperto la procedura ex art. 13, comma 1, lett. a), l. n. 146/90 come modificata dalla l. n. 83/2000, notificando alle parti interessate la delibera 01/123 (Proposta di regolamentazione delle prestazioni indispensabili e delle altre misure di cui all'art. 2, comma 2, l. n. 146/1990 come modificata dalla l. n. 83/2000 nel settore del trasporto locale);

10. che sono decorsi i quindici giorni che la legge assegna alle parti per l'invio di osservazioni, e che durante tale periodo sono pervenute alla Commissione le osservazioni delle parti; per le organizzazioni sindacali FILT, FIT, UILT in data 5 dicembre 2001; per le organizzazioni dei datori di lavoro ANAV e ASSTRA in data 7 dicembre 2001, Per le organizzazioni sindacali CNL, RDB-CUB SIN/COBAS in data 10 dicembre 2001;

11. che le organizzazioni dei consumatori ADOC e Unione nazionale consumatori hanno, rispettivamente in data 9 novembre 2001 e 12 novembre 2001, espresso parere favorevole in ordine alla proposta approvata dalla Commissione in data 8 novembre 2001;

12. che in data 16 e 17 gennaio sono state svolte le audizioni previste dalla legge con i sindacati che ne avevano fatto richiesta al fine di verificare la perdurante indisponibilità delle parti a raggiungere un accordo;

13. che in data 17 gennaio le organizzazioni sindacali FILT, FIT e UILT hanno inviato ulteriori osservazioni;

## **FORMULA**

ai sensi dell'art. 13, lett. a), della legge n. 146/1990 come modificata dalla legge n. 83/2000 la seguente Regolamentazione provvisoria:

### **Indice**

#### **Titolo I Campo di applicazione e prevenzione dei conflitti**

Art.1 Campo di applicazione

Art.2 Procedure di raffreddamento e di conciliazione

Art.3 Ripetizione procedure

## **Titolo II Prestazioni indispensabili**

- Art. 4 Franchigie
- Art. 5 Concomitanza di scioperi o manifestazioni
- Art. 6 Avvenimenti eccezionali
- Art. 7 Preavviso e comunicazione all'utenza
- Art. 8 Revoca
- Art. 9 Proclamazione dello sciopero
- Art.10 Rarefazione
- Art.11 Durata dello sciopero

## **Titolo III Altre misure**

- Art.12 Scioperi a scacchiera
- Art.13 Sicurezza impianti
- Art.14 Assemblee
- Art.15 Manifestazione sindacale nazionale per il rinnovo del contratto
- Art.16 Regolamento di servizio
- Art.17 Rapporti con i terzi

## **Campo di applicazione e prevenzione dei conflitti**

### **Art. 1**

#### **Campo di applicazione**

Salvi gli effetti di future riorganizzazioni del settore, la presente Regolamentazione provvisoria si applica ai seguenti pubblici servizi di trasporto:  
autofiloferrotranvie;  
navigazione interna lagunare;  
navigazione interna lacuale;  
funivie portuali;  
funicolari terrestri ed aeree assimilate per atto di concessione alle ferrovie;  
la presente Regolamentazione provvisoria si applica altresì ai soggetti di cui all'art. 2 bis della legge ed ai servizi della mobilità, ai servizi accessori strumentali, ausiliari comunque gestiti, così come individuati nelle intese attuative aziendali, qualora necessari all'esercizio di servizio di trasporto pubblico.

### **Art. 2**

#### **Procedure di raffreddamento e di conciliazione**

##### **A) Ambito di applicazione**

In ogni caso l'attivazione della procedura di cui al presente articolo, la partecipazione alla stessa e la sottoscrizione dei relativi verbali, non producono alcun effetto ai fini della titolarità negoziale delle organizzazioni sindacali partecipanti alle procedure stesse.

## B) Divieto di azioni unilaterali

Durante le procedure di cui al presente articolo, le parti eviteranno di porre in essere azioni unilaterali e le aziende sospenderanno, per la medesima durata, l'applicazione degli eventuali atti unilaterali recenti o delle manifestazioni di intenti che hanno dato luogo alla vertenza, fatti comunque salvi gli obblighi derivanti dalla regolarità e dalla sicurezza dell'esercizio.

## C) Prima fase della procedura

1. Il soggetto collettivo che intende promuovere una astensione, prima della proclamazione della stessa, deve avanzare richiesta di incontro all'ente gestore del servizio o all'azienda specificando, per iscritto, i motivi per i quali intende proclamare lo sciopero e l'oggetto della rivendicazione, eventualmente proponendo di concordare forme di azione sindacale dalle quali non derivino conseguenze in ordine alla tutela dei diritti costituzionalmente tutelati degli utenti. Le motivazioni contenute nella comunicazione dovranno essere uguali a quelle dell'eventuale proclamazione dello sciopero.

2. Entro 3 giorni (con esclusione dei festivi) dal ricevimento della predetta comunicazione, la controparte datoriale (aziendale o nazionale) informa per iscritto il soggetto richiedente della data e del luogo in cui si terrà l'incontro di esperimento delle procedure di raffreddamento. In ogni caso l'incontro deve tenersi entro gli 8 giorni (con esclusione dei festivi) successivi al ricevimento della richiesta sindacale da parte dell'azienda, altrimenti la procedura si considera comunque esaurita.

3. L'omessa convocazione da parte dell'ente o dell'azienda o il rifiuto di partecipare all'incontro da parte del soggetto sindacale che lo abbia richiesto, nonché il comportamento delle parti durante l'esperimento delle procedure potranno essere oggetto di valutazione da parte della Commissione ai sensi dell'art.13 lett.c), d), h), i), ed m) della legge n.146/90, come modificata dalla legge n. 83/2000.

## D) Seconda fase della procedura

A seguito dell'esaurimento con esito negativo della prima fase della procedura, di cui alla lettera C), le parti esperiscono un tentativo di conciliazione:

(a) nella sede negoziale di livello superiore concordata tra le parti, ove il tentativo di conciliazione si esaurisce nei termini convenuti dalle parti medesime;

(b) in alternativa, e in difetto dell'accordo di cui al punto (a) nella sede amministrativa prevista dall'art. 2, comma 2 della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000; la convocazione deve avvenire in tal caso entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta avanzata da una delle due parti, e il tentativo di conciliazione deve in ogni caso esaurirsi entro 10 giorni dalla richiesta.

E) Il soggetto sindacale è tenuto, prima o contestualmente alla proclamazione di sciopero, a comunicare alla Commissione, per iscritto, l'esito delle procedure e a precisare le motivazioni del loro eventuale fallimento.

**Art. 3**  
**Ripetizione delle procedure**

Nell'ambito della stessa vertenza, per le azioni di sciopero successive alla prima, le procedure di raffreddamento e di conciliazione devono essere ripetute nel solo caso in cui siano trascorsi più di 90 giorni dall'ultimazione della fase di conciliazione.

**Titolo II**  
**Regolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero**

**Art. 4**  
**Franchigie**

Sono esclusi dagli scioperi i seguenti periodi di più intenso traffico:

- dal 17 dicembre al 7 gennaio;
  - i periodi concomitanti con i grandi esodi legati alle ferie, che allo stato vengono individuati nei periodi dal 27 giugno al 4 luglio, dal 28 luglio al 3 agosto, dal 10 al 20 agosto, al 28 agosto al 5 settembre e dal 30 ottobre al 5 novembre;
  - le 5 giornate che precedono e seguono la Pasqua;
  - i 3 giorni che precedono, che seguono e quelle concomitanti con le consultazioni elettorali nazionali, europee, regionali, amministrative generali e referendarie;
  - la giornata precedente, quella seguente e quelle concomitanti con le consultazioni elettorali e referendarie a carattere locale.
- Durante i periodi di franchigia trova applicazione il divieto di azioni unilaterali di cui all'art. 2 lett.b).

**Art. 5**  
**Concomitanza di scioperi o manifestazioni**

Le strutture nazionali - regionali, aziendali e territoriali competenti non effettueranno astensioni dal lavoro in concomitanza con manifestazioni di rilevante importanza, nonché con scioperi che interessino altri settori del trasporto pubblico di persone incidenti sullo stesso bacino di utenza.

**Art. 6**  
**Avvenimenti eccezionali**

In caso di avvenimenti eccezionali di particolare gravità o di calamità naturali gli scioperi di qualsiasi genere dichiarati od in corso di effettuazione, sono immediatamente sospesi.

**Art. 7**  
**Preavviso e comunicazione all'utenza**

Esperate le procedure di raffreddamento e di conciliazione, la proclamazione di ciascun sciopero deve essere comunicata con un preavviso di almeno dieci giorni ai

soggetti previsti dall'art. 2, comma 1 della legge nel rispetto delle forme e dei contenuti ivi richiamati.

### **Art. 8** **Revoca**

Salvo il caso di accordo, di intervento da parte della Commissione di garanzia o dell'autorità competente ad emanare l'ordinanza di cui all'art.8 delle legge, la revoca o la sospensione dello sciopero devono essere comunicate almeno 6 giorni (esclusi i festivi) prima dell'effettuazione dello sciopero e di esse deve essere dato annuncio tramite tutti i possibili mezzi informativi. Ove il 5° giorno antecedente allo sciopero sia festivo, la revoca o la sospensione devono essere comunicate anticipatamente al termine del predetto in modo da consentire all'azienda il rispetto delle scadenze di legge. Al riguardo le aziende procedono alle previste comunicazioni all'utenza non prima di 5 giorni dalla data di effettuazione dello sciopero, eccetto le situazioni prospettate nel periodo precedente.

### **Art. 9** **Proclamazione dello sciopero**

A) Ogni proclamazione deve riguardare una sola astensione dal lavoro. Lo stesso soggetto, in relazione allo stesso bacino di utenza, può procedere ad una nuova proclamazione solo dopo l'effettuazione dello sciopero precedentemente indetto.

B) Al fine di consentire un'applicazione delle regole relative alla oggettiva rarefazione degli scioperi rispettosa della garanzia di libero esercizio dell'attività sindacale, e di evitare il ricorso a forme sleali di azione sindacale, il preavviso non può essere superiore a 45 giorni.

I periodi di franchigia di cui all'art.4 sospendono il decorso del termine massimo di preavviso.

### **Art. 10** **Rarefazione**

A) In via sperimentale l'area del bacino di utenza coinciderà con l'area territoriale di operatività dell'azienda interessata dallo sciopero. Gli accordi aziendali o territoriali attuativi della presente proposta dovranno contenere la dettagliata descrizione del tipo e dell'area territoriale nella quale si effettua il servizio erogato dalla azienda;

B) Tra l'effettuazione di due azioni di sciopero da qualunque soggetto sindacale proclamate e incidenti sul medesimo bacino di utenza, deve in ogni caso intercorrere un intervallo di dieci giorni indipendentemente dalle motivazioni e dal livello sindacale che ha proclamato lo sciopero;

C) A garanzia del rispetto dell'obbligo di rarefazione le organizzazioni sindacali sono tenute a comunicare all'Osservatorio sui conflitti nei trasporti, costituito presso il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, la dichiarazione di sciopero e le sue

modalità di svolgimento, nonché a consultare lo stesso prima di procedere alla proclamazione.

### **Art. 11**

#### **Durata e modalità dello sciopero**

A) Il primo sciopero per qualsiasi tipo di vertenza non potrà superare le quattro ore di servizio. Eventuali scioperi successivi relativi alla stessa vertenza non potranno superare la durata dell'intera giornata lavorativa. Gli scioperi di durata inferiore alla giornata si svolgono in un unico periodo di ore continuative tenendo conto della necessità in presenza di turni di assicurare la maggiore partecipazione dei lavoratori interessati, nonché della necessità di rispettare la disciplina di cui alle lett. B, C, D, che seguono. Modalità durata e collocazione oraria degli scioperi devono essere stabiliti in modo da ridurre al minimo possibile i disagi per l'utenza;

B) Dovrà essere garantito il servizio completo, articolato su due fasce per un totale di sei ore, coincidenti con i periodi di massima richiesta dell'utenza o con le esigenze di particolari categorie di utenti, per le quali il servizio si pone come essenziale (lavoratori e studenti, aree rurali e montane, aree a vocazione turistica, caserme, aree industriali, ospedali, cimiteri). La collocazione oraria delle fasce sarà definita con accordo tra le parti a livello aziendale. A livello aziendale, le parti possono anche individuare più di due fasce di servizio completo entro il limite di sei ore complessive;

C) Il servizio all'utenza garantito nelle fasce deve svolgersi secondo l'ordinario programma di esercizio tutti i giorni compresi quelli festivi. I tempi di preparazione e di riconsegna dei mezzi non devono compromettere la completa funzionalità del servizio nelle fasce garantite e la pronta riattivazione del servizio al termine dello sciopero;

D) Nelle ipotesi in cui, in relazione a specifiche tipologie di servizio, il criterio di individuazione delle prestazioni indispensabili mediante fasce orarie comporti un oggettivo pregiudizio dell'esercizio del diritto di sciopero o si riveli inadeguato a garantire specifiche esigenze dell'utenza, le parti, a livello aziendale, concorderanno un criterio alternativo di salvaguardia del diritto alla mobilità. Le prestazioni saranno in tal caso contenute in misura non eccedente mediamente il 50 per cento delle prestazioni normalmente erogate e saranno relative a quote strettamente necessarie di personale non superiori mediamente ad un terzo del personale normalmente utilizzato per la piena erogazione del servizio nel tempo interessato dallo sciopero, tenuto conto delle condizioni tecniche e della sicurezza.

### **Art. 12**

#### **Scioperi a scacchiera**

Per tutte le vertenze che interessano una o più unità produttive non sono consentiti gli scioperi articolati per unità produttive o singole categorie o profili professionali.

**Art. 13**  
**Sicurezza degli impianti**

L'effettuazione di ogni astensione dal lavoro deve avere riguardo alla sicurezza degli utenti, dei lavoratori, degli impianti e dei mezzi. In ogni caso devono essere assicurati i servizi indispensabili alla sicurezza dell'esercizio.

**Art.14**  
**Assemblee**

Con riferimento all'art. 20 della legge 300/70 non potranno essere convocate assemblee dei lavoratori che comportino interruzione del servizio senza garanzia delle prestazioni indispensabili, fermo restando il pagamento delle ore utilizzate dai lavoratori presenti alle assemblee in orario non di servizio, entro le 10 ore di cui all'art. 33 del CCNL 23-7-1976 e successive modificazioni ed integrazioni.

**Art. 15**  
**Manifestazione sindacale nazionale per il rinnovo del contratto**

Al fine di consentire ai lavoratori di partecipare ad una manifestazione a sostegno del rinnovo biennale e quadriennale del contratto collettivo nazionale di lavoro indetta non più di una volta congiuntamente dalle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto, le modalità dell'astensione dal lavoro possono prevedere la riduzione delle prestazioni di cui all'art. 11 alla garanzia dei soli trasporti assolutamente indispensabili per la generalità degli utenti nonché di quelli specializzati di particolare rilevanza sociale (quale il trasporto dei disabili e i mezzi scuolabus relativi alle scuole materne ed elementari).

La riduzione delle prestazioni indispensabili di cui all'art. 11 non potrà essere consentita nei giorni e nei luoghi in cui, a causa delle condizioni ambientali, siano stati adottati provvedimenti diretti a limitare la circolazione dei mezzi privati.

**Art.16**  
**Regolamento di servizio**

Al fine di consentire la emanazione dei regolamenti di servizio, le aziende concorderanno con le rappresentanze sindacali aziendali le seguenti modalità operative:

- i servizi esclusi dall'ambito di applicazione della disciplina dell'esercizio del diritto di sciopero (noleggio, sosta, servizi amministrativi..);
- procedure da adottare all'inizio dello sciopero e alla ripresa del servizio;
- procedure da adottare per garantire il servizio durante tutta la durata delle fasce;
- criteri, procedure e garanzie da adottare per i servizi a lunga percorrenza;
- garanzia dei presidi aziendali atti ad assicurare la sicurezza e la protezione degli utenti, dei lavoratori, degli impianti e dei mezzi;
- eventuali procedure da adottare per forme alternative di agitazioni sindacali;

- in caso di trasporto di merci, garanzia dei servizi necessari al trasporto di prodotti energetici di risorse naturali, di beni di prima necessità, di animali vivi, di merci deperibili, nonché per la continuità delle attività produttive;
- individuazione delle aziende che per tipo, orari e tratte programmate possano garantire un servizio alternativo a quello erogato dall'azienda interessata dallo sciopero;
- individuazione dei servizi da garantire in occasione dello sciopero di cui all'art. 15.

**Art.17**  
**Rapporti con i terzi**

Fatta salva la previsione di clausole maggiormente vincolanti, eventuali accordi di qualunque natura stipulati dall'impresa erogatrice dei servizi con lavoratori autonomi, professionisti o piccoli imprenditori o altre aziende dovranno includere espressamente la clausola per cui questi ultimi soggetti si impegnano a non pregiudicare, nei casi di sciopero che li coinvolgono, i livelli di garanzia del servizio stabiliti nel presente accordo e nei regolamenti aziendali attuativi.

**DISPONE**

la trasmissione della presente delibera Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, al Ministro dell'Interno, al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, alle Organizzazioni ASSTRA e ANAV, alle Organizzazioni sindacali FILT-CGIL, FIT-CISL, UILT-UIL, CNL, RDB-CUB, SIN-COBAS, FLTU di Genova, alle Organizzazioni degli utenti e dei consumatori di cui alla legge 30 luglio 1998, n.281.

**DISPONE INOLTRE**

la pubblicazione della regolamentazione provvisoria e degli estremi della presente delibera sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

**Deliberazione: 03/130** Orientamento di carattere generale in tema di **astensione dal lavoro straordinario**

(Seduta del 11.9.2003)

**LA COMMISSIONE**

adotta all'unanimità la seguente delibera di indirizzo

**PREMESSO**

1. che secondo il costante orientamento della Commissione di Garanzia l'astensione dal lavoro straordinario, in quanto legittimamente richiesto, costituisce una forma di sciopero;

2. che tale forma di astensione dal lavoro risulta espressamente regolata, con l'indicazione altresì del termine di durata dell'astensione stessa, nei seguenti accordi:

a) Accordo del 1 ' marzo 2001 riguardante il settore dei servizi di igiene ambientale e/o servizi alla collettività: Art. 11 - Astensione collettiva dal lavoro straordinario. *"Ai sensi e per gli effetti della delibera n. 98/776 adottata dalla Commissione di Garanzia il 19/11/1998, le norme della presente regolamentazione si applicano anche in caso di astensione collettiva dal lavoro straordinario, fatta eccezione per quelle relative alla durata (art. 3) la quale, in ogni caso, non può essere superiore a 9 giorni consecutivi per ogni 'singola astensione collettiva dal lavoro straordinario"*.

b) Accordo del 15 gennaio 2002 riguardante i lavoratori dipendenti dalle imprese di pulizia e servizi integrati/multiservizi: Art. 10 - Astensione collettiva dal lavoro straordinario. *"Ai sensi e per gli effetti della delibera n. 98/776 adottata dalla Commissione di Garanzia il 19/11/1998, le norme della presente regolamentazione si applicano anche in caso di astensione collettiva dal lavoro straordinario, fatta eccezione per quelle relative alla durata (art. 3) la quale, in ogni caso, non può essere superiore a 9 giorni consecutivi per ogni singola astensione collettiva dal lavoro straordinario"*.

c) Accordo del 18 giugno 2001 riguardante i servizi pubblici essenziali svolti dai Consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario: Art. 13 - Astensione collettiva dal lavoro straordinario. *"Ai sensi e per gli effetti della delibera n. 98/776 adottata dalla Commissione di garanzia il 19/11/1998, le norme della presente regolamentazione si applicano anche in caso di astensione collettiva dal lavoro straordinario, fatta eccezione per quelle relative alla durata (art. 7) la quale, in ogni caso, non può essere superiore a 9 giorni consecutivi per ogni singola astensione collettiva dal lavoro straordinario"*.

d) Accordo del 23 gennaio 2001 riguardante il settore del credito ABI; Art. 8 - *"Le norme del presente accordo si applicano anche nei casi di sciopero del lavoro straordinario, in stretto collegamento con delibere e gli orientamenti della Commissione di garanzia"*, così come interpretato nelle delibere della Commissione di Garanzia 01/60 e 02/35, ai sensi delle quali *"ciascuna azione di*

*sciopero deve essere contenuta entro un limite di tempo accettabile e non abnorme, quale ad esempio i 30 giorni”;*

e) Accordo del 27 febbraio 2001 riguardante il settore del credito FEDERCASSE; Art. 8 - *"Le norme del presente accordo si applicano anche nei casi di sciopero del lavoro straordinario, in stretto collegamento con le delibere e gli orientamenti della Commissione di Garanzia "*, così come interpretato nelle delibere della Commissione di Garanzia 01/60 e 02/35, ai sensi delle quali *"ciascuna azione di sciopero deve essere contenuta entro un limite di tempo accettabile e non abnorme, quale ad esempio i 30 giorni" ;*

3. tale forma di astensione dal lavoro risulta espressamente regolata, con l'indicazione altresì del termine di durata dell'astensione stessa, nelle seguenti provvisorie regolamentazioni:

a) Regolamentazione provvisoria del 25 luglio 2002 riguardante il settore delle telecomunicazioni: Art. 12 - Altre forme di azione di sciopero: *"La presente disciplina si applica ad ogni forma di azione sindacale, comunque denominata, comportante una riduzione del servizio tale da determinare un pregiudizio ai diritti degli utenti.*

*Le norme della presente regolamentazione si applicano anche in caso di astensione collettiva dal lavoro straordinario, supplementare e dalla reperibilità, fatta eccezione per la regola relativa alla durata massima la quale non può essere superiore ad un mese consecutivo per ogni singola azione, e per quella relativa all'intervallo, regolato all'art. 6) della presente regolamentazione e da intendersi come il periodo minimo che deve necessariamente intercorrere tra la fine della prima azione di sciopero e la proclamazione della successiva.*

*Per quanto non espressamente previsto si intendono richiamate le disposizioni della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000”;*

b) Regolamentazione provvisoria del 7 marzo 2002 riguardante il settore del servizio postale: 10. Astensioni dal lavoro straordinario e altre forme di azione sindacale: *"La presente disciplina si applica ad ogni forma di azione sindacale, comunque denominata, comportante una riduzione del servizio tale da determinare un pregiudizio per i diritti degli utenti. Le norme della presente regolamentazione si applicano anche in caso di astensione collettiva dal lavoro straordinario, fatta eccezione per la regola relativa alla durata massima, la quale non può essere superiore a un mese consecutivo per ogni singola azione, e per quella relativa all'intervallo, regolato dal punto 4 della presente proposta e da intendersi come il periodo minimo che deve necessariamente intercorrere tra la fine della prima azione e la proclamazione della successiva”;*

4. che tale forma di astensione dal lavoro risulta espressamente regolata, senza, tuttavia, l'indicazione del termine di durata dell'astensione stessa, nei seguenti accordi:

a) Accordo del 18 aprile 2001 (testo coordinato), riguardante il settore del trasporto ferroviario: Art. 3. Norme generali *"Lo sciopero consiste: (...) - nell'astensione collettiva dalle prestazioni straordinarie "*;

b) Accordo del 1 ° agosto 2000, e successive modifiche, riguardante il settore del trasporto marittimo Gruppo Tirrenia : *"Sono considerati scioperi e pertanto*

rientranti nel campo di applicazione della legge n. 146/90, così come più volte deliberato dalla Commissione di Garanzia, anche le astensioni collettive dalle prestazioni straordinarie nonché i ritardi in partenza delle navi”;

c) Accordo del 22 novembre 2001 riguardante il personale tecnico e amministrativo della RAI - Art. 3. lett. c): Modalità di Proclamazione e Preavviso minimo *"La proclamazione dovrà essere effettuata con un preavviso non inferiore a dieci giorni potrà avere ad oggetto un singola azione di sciopero, compresa l'astensione dalle prestazioni accessorie e/o complementari (intendendosi per esse, ai fini del presente accordo, le prestazioni di lavoro supplementare, straordinario e la reperibilità) "*;

5. che tale forma di astensione dal lavoro risulta espressamente regolata, senza, tuttavia, l'indicazione del termine di durata dell'astensione stessa, *nella seguente regolamentazione provvisoria:*

a) Regolamentazione provvisoria del 4 ottobre 2001 riguardante il settore del soccorso e della sicurezza sulla rete autostradale; 11. Astensioni dal lavoro straordinario e altre forme di azione sindacale: *"La presente disciplina si applica ad ogni forma di azione sindacale, comunque denominata, comportante una riduzione del servizio tale da determinare un pregiudizio per i diritti degli utenti "*.

## **RILEVATO**

Invece, che nei seguenti accordi e regolamentazioni provvisorie la questione non è espressamente regolata:

- 1) *Accordo del 1° giugno 2000 riguardante il settore del trasporto marittimo Gruppo FS;*
- 2) *Accordo del 26 ottobre 2000 riguardante il personale della Banca d'Italia;*
- 3) *Accordo del 3 novembre 2000 riguardante il personale dell'Ufficio Italiano Cambi;*
- 4) *Accordo del 4 dicembre 2000 riguardante i giornalisti RAI;*
- 5) *Accordo del 20 settembre 2001 riguardante il personale del comparto del servizio sanitario nazionale;*
- 6) *Accordo del 25 settembre 2001 riguardante l'area della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa*
- 7) *Accordo del 26 settembre 2001 riguardante (area della dirigenza medica e veterinaria;*
- 8) *Codice di autoregolamentazione nel settore della medicina generale*
- 9) *Accordo del 13 marzo 2002 riguardante il personale non dirigente del Comparto Enti Pubblici non economici;*
- 10) *Accordo del 7 maggio 2002 riguardante personale dirigenziale Comparto Regioni e Autonomie Locali;*
- 11) *Accordo del 19 settembre 2002 riguardante il personale non dirigente Comparto Regioni e Autonomie Locali;*
- 12) *Regolamentazione provvisoria del 16 luglio 2001 riguardante il settore del trasporto aereo;*

*13) Regolamentazione provvisoria del 31 gennaio 2002 riguardante il settore del trasporto locale*

**RITENUTO OPPORTUNO**

predeterminare in linea generale, per assicurare certezza ai rapporti nei settori in cui manchino previsioni in tal senso, le regole applicabili alle astensioni dal lavoro straordinario nonché il periodo oltre il quale la durata dell'astensione dal lavoro straordinario debba essere considerata abnorme e, dunque, elusiva dell'obbligo legale di predeterminazione della durata, in attesa di una eventuale più generale revisione di accordi e regolamentazioni provvisorie;

**ADOPTA LA SEGUENTE DELIBERA DI INDIRIZZO**

1. L'astensione collettiva dal lavoro straordinario, in quanto legittimamente richiesto, costituisce forma di sciopero alla quale sono applicabili le regole di cui alla legge 146/1990 e ss. mod.;

2. Il periodo per il quale i lavoratori dichiarano di astenersi dal lavoro straordinario viene considerato come unica azione;

3. La durata di ciascuna azione di sciopero non è considerata abnorme e, dunque, elusiva dell'obbligo legale di predeterminazione della durata, se contenuta in trenta (30) giorni;

4. Nel caso in cui la proclamazione della seconda astensione dal lavoro straordinario sia intervenuta successivamente alla fine della prima astensione, le due azioni di sciopero si considerano distinte, e la proclamazione successiva deve avvenire almeno 3 giorni. dopo l'effettuazione del primo;

5. In relazione ai tempi di riattivazione delle procedure di raffreddamento e di conciliazione resta fermo quanto stabilito dalla Commissione con delibera 03/35 del 20.02.03;

6. La proclamazione con unico atto di sciopero dello straordinario e di astensione dall'ordinaria prestazione di lavoro può avvenire soltanto se quest'ultima è contenuta nel periodo interessato dall'astensione dallo straordinario.

**DISPONE**

la trasmissione della presente delibera ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei Ministri ed alle parti interessate

## **Chiarimenti in merito alle procedure di raffreddamento e conciliazione per il rinnovo contrattuale nel settore del trasporto locale**

Verbale n. 493

seduta del 5 marzo 2004

La Commissione decide di inviare alle OO.SS. Filt, Fit e Uilt la seguente nota:

“In relazione alla nostra comunicazione del 30 gennaio 2003 avente ad oggetto la richiesta di chiarimenti in merito all’esperienza delle procedure di raffreddamento e di conciliazione previste dall’art. 2 della Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili nel settore del trasporto locale, pubblicata in G.U. il 23.03.2002 e reperibile al sito internet [www.commissionegaranziasciopero.it](http://www.commissionegaranziasciopero.it), ed alla Vostra risposta del 31 gennaio 2003 si ritiene opportuno precisare quanto segue.

L’espletamento di quanto previsto dal Protocollo del luglio del 1993 per il rinnovo del contratto collettivo non può considerarsi equipollente e dunque surrogare le procedure di raffreddamento e di conciliazione previste dalla regolamentazione provvisoria per il trasporto locale sopra citata.

Tale Protocollo prevede solamente che le piattaforme contrattuali per il rinnovo del CCNL siano presentate “in tempo utile per consentire l’apertura delle trattative tre mesi prima della scadenza dei contratti” e che durante tale periodo “le parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette”.

Le procedure per il rinnovo non sono dunque in alcun modo definite secondo la scansione prevista dalla provvisoria regolamentazione adottata con delibera n. 13/2002. In particolare, tale regolamentazione provvisoria formalizza le procedure di conciliazione e di raffreddamento, articolandole in due fasi e disciplinando in modo dettagliato le comunicazioni che il soggetto collettivo che intende proclamare un’astensione deve inviare alla controparte specificando (ai sensi dell’art. 2, lett. C) “*i motivi per i quali intende proclamare lo sciopero e l’oggetto della rivendicazione, eventualmente proponendo di concordare forme di azione sindacale dalle quali non derivino conseguenze in ordine alla tutela dei diritti costituzionalmente tutelati degli utenti*”).

In merito all’ulteriore questione, richiamata nella parte finale della comunicazione di codesto Ufficio del 30.1.2003, relativa alla necessità di esperire nuovamente le procedure di raffreddamento e di conciliazione in caso di scioperi successivi relativi alla medesima vertenza, si ribadisce che essa trova regolamentazione espressa nell’art. 3 della regolamentazione provvisoria relativa al trasporto locale per il quale “nell’ambito della stessa vertenza, per le azioni di sciopero successive alla prima, le procedure di raffreddamento e di conciliazione devono essere ripetute nel (solo) caso in cui siano trascorsi più di 90 giorni dalla ultimazione della fase di conciliazione”.

Le trattative in ordine al rinnovo contrattuale non possono essere considerate sostitutive delle procedure di raffreddamento e di conciliazione. Resta salvo che la Commissione potrà valutare in concreto che ricorrano tutti i requisiti di forma e di sostanza previsti dalla regolamentazione provvisoria sopra citata. E’ onere del soggetto sindacale proclamante fornire elementi atti a comprovare tale equiparabilità.

## **Individuazione della sede amministrativa competente per l'espletamento delle procedure di conciliazione nelle vertenze di ambito locale.**

Delibera n. 04/334  
Seduta 6 maggio 2004

### **LA COMMISSIONE**

RILEVATO che si è posto il problema dell'individuazione della sede amministrativa presso la quale svolgere il tentativo preventivo di conciliazione in caso di sciopero di livello locale;

RILEVATO che l'art.2, comma 2, sul punto, dispone espressamente che il tentativo di conciliazione possa svolgersi "se lo sciopero ha livello locale, presso la Prefettura, o presso il Comune nel caso di scioperi nei servizi pubblici di competenza dello stesso e salvo il caso in cui l'amministrazione comunale sia parte";

RITENUTO che nel caso di "servizi pubblici di competenza del Comune" l'intervento di tale amministrazione è escluso soltanto nel caso in cui il Comune medesimo rivesta la qualità di datore di lavoro;

### **DELIBERA**

a) che, nel caso di sciopero che riguarda servizi di competenza dell'amministrazione comunale, il tentativo preventivo di conciliazione debba essere svolto presso il Comune, con la sola eccezione nel caso in cui il Comune assuma la qualità di datore di lavoro;

b) che il tentativo di conciliazione in oggetto debba, invece, essere espletato presso la Prefettura nel caso di servizi pubblici che riguardano più Comuni, o esulano dalla competenza del Comune;

c) rimane fermo peraltro, che in caso di richiesta al Prefetto la procedura può comunque essere espletata in questa sede salva l'eventuale contestazione della controparte;

### **DISPONE**

Che la presente delibera venga comunicata a tutte le Prefetture, alle organizzazioni sindacali nazionali di categoria, alle associazioni datoriali nazionali e pubblicata con evidenza sul sito Internet.

**Delibera di carattere generale in ordine all'obbligo di effettuare la seconda fase delle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di mancato espletamento della prima fase imputabile alla controparte**

Delibera n. 04/624

Seduta del 18 novembre 2004

## **LA COMMISSIONE**

### **PREMESSO**

che sono stati posti a questa Commissione diversi quesiti in ordine alle conseguenze della mancata effettuazione, imputabile alla controparte datoriale, della prima fase delle procedure di raffreddamento e conciliazione di cui alla legge n.146/90 e successive modificazioni, ed all'art. 2 della Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili nel trasporto pubblico locale (delib. 02/13 del 31-01-2002, pubblicata in G.U. il 23-03-2002);

che, in particolare, con nota del 20 ottobre 2004 la Unione Territoriale di Catania dell'UGL ha chiesto di sapere se, nel caso di cui sopra, permanga o no l'obbligo di procedere alla effettuazione della seconda fase delle procedure di raffreddamento e conciliazione di cui all'art. 2 della Regolamentazione provvisoria sopra citata;

### **RITENUTO OPPORTUNO**

rispondere a tali quesiti con la formulazione di un orientamento di carattere generale, nell'ambito del settore del trasporto pubblico locale;

### **ESPRIME L'AVVISO**

che il mancato espletamento, imputabile alla controparte, della prima fase della procedura di raffreddamento, esonera l'organizzazione sindacale dall'espletamento della seconda fase della procedura;

che, comunque, l'omessa convocazione o partecipazione alle procedure da parte dell'ente o dell'azienda, nonché il comportamento delle parti durante l'esperimento delle stesse potranno essere oggetto di valutazione da parte della Commissione, ai sensi dell'art.13 della legge n.146/90, e successive modificazioni ed integrazioni;

### **DISPONE**

la trasmissione della presente delibera ai Presidenti delle Camere, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero Infrastrutture e Trasporti, alle Organizzazioni sindacali nazionali dei lavoratori ed alle Associazioni nazionali dei datori di lavoro del trasporto pubblico locale, nonché la pubblicazione sul sito Internet.

**Parere sulla assimilabilità dello sciopero in periodo di franchigia allo sciopero in violazione dell'obbligo di effettuare le prestazioni indispensabili**

Delibera n. 04/03  
seduta del 15 gennaio 2003

**LA COMMISSIONE**

**PREMESSO**

1. che in data 9 gennaio 2004 Asstra richiedeva alla Commissione un parere in ordine all'interpretazione dell'art. 4 della regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili nel settore del trasporto locale;
2. che, in particolare, il suddetto parere concerne l'assimilabilità dello sciopero in periodo di franchigia alla mancata effettuazione di prestazioni indispensabili; e ciò al fine di ipotizzare la perseguibilità in sede disciplinare di siffatte condotte, indipendentemente dall'apertura della procedura di valutazione da parte della Commissione di garanzia, in base a quanto disposto nella delibera n. 03/48 del 19.03.2003;

**CONSIDERATO**

1. che l'art. 2, comma secondo, della l. n. 146/1990 e successive modificazioni demanda ad accordi sindacali la determinazione delle prestazioni indispensabili nei servizi pubblici e che, in mancanza di accordo, provvede la Commissione di garanzia attraverso una regolamentazione provvisoria;
2. che la regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili nel settore del trasporto locale, muovendo dal presupposto che, limitatamente a determinati periodi dell'anno, il diritto dell'utenza alla circolazione non possa subire alcuna compromissione, pena la lesione dei diritti della persona costituzionalmente tutelati, ha interdetto lo sciopero nei cosiddetti periodi di franchigia (cfr. art. 4 della regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili nel settore del trasporto locale);
3. che, pertanto, l'individuazione dei periodi di cd. franchigia nel corso dell'anno, nell'ambito dei quali lo sciopero è interdetto, integra l'individuazione delle prestazioni indispensabili, ai sensi dell'art. 2, comma secondo, della l. n. 146/1990 e successive modificazioni, non diversamente dalla individuazione delle fasce orarie di garanzia in cui ogni giorno deve essere assicurato il servizio completo;

**ESPRIME L'AVVISO**

- che lo sciopero in periodo di franchigia integri l'ipotesi di mancata prestazione indispensabile;

**DISPONE**

la trasmissione della presente delibera all'Asstra.

verbale n. 517  
seduta 8.10.03

La Commissione con riferimento alla **disciplina della concomitanza** decide di adottare il seguente orientamento:

1) Si considerano “concomitanti”, ai fini dell’applicazione dell’art. 13 lett. e) della l. n. 146 del 1990, come modificata dalla l. n. 83/00, azioni di sciopero proclamate per il medesimo giorno in servizi pubblici alternativi e incidenti sul medesimo bacino di utenza;

2) La nozione di bacino di utenza ai fini dell’applicazione della disciplina della cd. concomitanza può anche non coincidere con quella individuata dalla normativa di settore ai fini della rarefazione. La nozione di bacino di utenza ai fini dell’art. 13 lett. e) della l. n. 146/1990 è rimessa alla valutazione discrezionale della Commissione di garanzia che, ai fini della sua individuazione, dovrà tenere conto della concreta articolazione dei servizi in relazione agli interessi dell’utenza.

**Sciopero del trasporto pubblico locale. Comunicazione delle singole aziende e informativa all'utenza**

Delibera n. 04/333  
(Seduta del 6 maggio 2004)

**LA COMMISSIONE**

adotta, all'unanimità, la seguente delibera da inviare alle Organizzazioni datoriali e dei lavoratori del settore trasporto:

“La Commissione ha avuto occasione di rilevare che, in occasione degli scioperi a livello sia territoriale che nazionale, alcune aziende hanno lamentato la mancata tempestiva comunicazione dell'atto di proclamazione e quindi l'impossibilità di curare l'informativa all'utenza.

Al fine di assicurare il pieno rispetto delle previsioni legislative si ritiene opportuno ricordare che, in mancanza di diversa previsione sul punto in sede di accordo o di regolamentazione, deve trovare applicazione l'art. 2, 1° comma della legge n. 146/90 e succ. modd., ai sensi del quale la comunicazione della proclamazione deve essere data alle amministrazioni e imprese che erogano il servizio”.

**Tempestività nella revoca di un'astensione dal lavoro a seguito di indicazione immediata** ex art. 13, comma 1, lett. d) legge 146/1990 e ss. mod.

Deliberazione: 03/45  
(Seduta del 12.3.2003)

**LA COMMISSIONE**

VISTO l'art. 13, comma 1, lett. d), legge 146/1990 e ss. mod., ai sensi del quale la Commissione "indica immediatamente ai soggetti interessati eventuali violazioni delle disposizioni relative al preavviso, alla durata massima, all'esperimento delle procedure preventive di raffreddamento e di conciliazione, ai periodi di franchigia, agli intervalli minimi tra successive proclamazioni, e ad ogni altra prescrizione riguardante la fase precedente all'astensione collettiva";

RITENUTO di dover dare puntuale applicazione a tale prescrizione provvedendo alla comunicazione delle indicazioni ex art. 13, comma 1, lett. d) legge 146/1990 e ss. mod. immediatamente e, pertanto, non appena avuto conoscenza della proclamazione di un'astensione dal lavoro;

RITENUTO che l'art. 13, comma 1, lett. d) nel prevedere l'immediatezza dell'intervento della Commissione esprime la *ratio* di dar corso ad un procedimento rapido e tempestivo in tutte le sue fasi e ciò anche ai fini della valutazione della legittimità della revoca ai sensi dell'art. 2, comma 6;

RITENUTO che, in caso di notevole intervallo di tempo tra la proclamazione e la data di effettuazione dello sciopero, è opportuno evitare possibili effetti distorsivi della rarefazione e, al tempo stesso, acquisire tempestivamente la notizia in ordine alla conformazione o meno da parte delle OO.SS. interessate dell'indicazione della Commissione ex art. 13, comma 1, lett. d) legge 146/1990 e ss. mod.;

**DELIBERA**

- i soggetti interessati che intendano adeguarsi all'indicazione immediata ex art. 13, comma 1, lett. d) legge 146/1990 e ss. mod. devono revocare lo sciopero, oggetto di indicazione immediata, entro 5 giorni dalla data di ricevimento di tale indicazione;
- la mancata revoca dello sciopero entro tale lasso temporale impedisce di considerare la revoca successivamente intervenuta come revoca effettuata su richiesta della Commissione;

**DISPONE**

la trasmissione della presente delibera ai Presidenti delle Camere, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la Funzione Pubblica -, al

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Ministero della Salute, Ministero Infrastrutture e Trasporti, alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori e alle Associazioni dei datori di lavoro, nonché la pubblicazione sul sito Internet.

verbale 495  
19 marzo 2003

La **proclamazione plurima** è consentita solamente ove espressamente o implicitamente prevista dalla disciplina di settore contenuta in accordi valutati idonei o nelle regolamentazioni provvisorie e, in mancanza di disciplina di settore, solo ove non comprometta la continuità del servizio e l'esercizio del diritto di sciopero, da parte degli altri soggetti, e in ogni caso sia contenuta entro limiti ragionevoli in un arco di tempo interessato.